STATUTO DELLA FONDAZIONE "OPERA PIA ANTONIO PALTRINIERI " DI CARPI

ART. 1 --- ORIGINE ---

La Fondazione "Opera Pia Antonio Paltrinieri" trae origine dalle disposizioni testamentarie del Nobil Uomo carpigiano Dottor Federico Paltrinieri, fu Antonio, in data 15 Giugno 1932, allo scopo di assistere i fanciulli bisognosi e orfani, per "istruirli, educarli e formarli per qualche mestiere", "secondo sentimenti religiosi".

Essa è stata riconosciuta come Ipab con R.D. 21/2/1938, n. 283 e ha istituito, nel 1941, la Scuola materna "Matilde Cappello" intitolata alla cara memoria della nipote del fondatore, prematuramente scomparsa per malattia.

Successivamente l'Ente ha incorporato, con DPR 23/3/1960, le Ipab: "Orfanotrofio delle Zitelle del soccorso" fondato intorno al 1610 per aiutare le ragazze povere; "Istituto Artigianelli" fondato intorno al 1616 per insegnare un mestiere ai ragazzi; "Esposti" fondata nel 1300 ad opera della Confraternita di S. Maria per raccogliere i bimbi abbandonati.

Nel corso della sua storia si è ispirata innanzi tutto ai principi della religione cattolica e, attraverso la continua collaborazione con gli ordini religiosi (dal 1941 con le suore dell'Ordine Piccole Figlie dei SS. Cuori di Gesù e Maria e dal 1982 con la Congregazione religiosa Comunità Sorelle di S. Cecilia) ha inteso promuovere l'educazione religiosa, oltre che intellettuale e morale dei fanciulli.

L'Ente è stato riconosciuto in persona giuridica di diritto privato il 4 Aprile 2007, mediante iscrizione nel registro delle persone giuridiche della Regione Emilia Romagna.

L'attuale denominazione dell'Ente è Fondazione "Opera Pia Antonio Paltrinieri".

ART. 2 --- SEDE ---

La Fondazione "Opera Pia Antonio Paltrinieri" ha sede in Carpi (Modena) Traversa San Giorgio n. 41.

ART. 3 --- PATRIMONIO ---

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni immobili e mobili posseduti all'atto del riconoscimento in persona giuridica di diritto privato.

Esso è incrementato dalle elargizioni o dai contributi ricevuti da persone fisiche o da Enti pubblici o privati e dai beni mobili ed immobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo.

ART. 4 --- FINALITA' E RISORSE ---

La Fondazione "Opera Pia Antonio Paltrinieri" svolge attività educativa e assistenziale in favore dell'infanzia e della famiglia, promuovendo l'organizzazione e l'esercizio di idonei servizi.

In riferimento alle finalità delle Opere Pie incorporate, promuove altresì pari opportunità per le fasce più deboli della popolazione di diverse età, provenienza e condizione, agendo sull'abitazione, la formazione civica e la predisposizione di servizi il più possibile personalizzati.

Promuove specialmente i percorsi dei giovani verso la loro indipendenza, favorendo l'istruzione, l'accesso alla casa, la maturazione sociale.

Per questo mantiene uno stretto rapporto con le istituzioni locali, il mondo del volontariato, il mondo economico e produttivo.

Fermo restando il rispetto della persona e della libertà di coscienza, la Fondazione, nell'esercizio della propria attività, si ispira ai valori della religione cattolica e si caratterizza per la rigorosa professionalità delle educatrici, degli educatori e di ogni professionista collaboratore.

In via prioritaria, per le attività educative, la Fondazione si avvale della collaborazione di personale religioso individuato mediante apposita convenzione con un Ordine religioso.

La Fondazione "Opera Pia Antonio Paltrinieri" provvede alla realizzazione dei propri scopi mediante:

- l' utilizzazione dei propri beni e rendite patrimoniali;
- gli introiti per la fruizione dei servizi prestati;
- i contributi di Enti e Stato, e le liberalità, donazioni e lasciti di privati.

La Fondazione persegue esclusivamente finalità di utilità sociale, con esclusione di finalità di lucro.

Per il raggiungimento dei propri scopi, la Fondazione può collaborare con altri soggetti pubblici e privati.

Si avvale di personale religioso e laico, nonché dell'eventuale opera volontaria di sostenitori e benefattori, secondo le modalità previste dalla legge.

ART. 5 --- ORGANI ---

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio d'Amministrazione;
- il Presidente;
- il Revisore dei Conti.

ART. 6 --- CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE ---

Il Consiglio d'Amministrazione della Fondazione "Opera Pia Antonio Paltrinieri" è costituito da sette membri, di cui:

- due nominati dal Comune di Carpi;
- uno nominato dal Vescovo di Carpi;
- uno nominato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi;
- due nominati dal Parroco della Parrocchia di S. Croce di Carpi;
- uno nominato dalla Consulta cittadina del volontariato.

Il Consiglio d'Amministrazione si insedia dietro convocazione del Presidente uscente e, nella prima seduta, presieduta dal Consigliere più anziano d'età, nomina tra i propri membri il Presidente.

Al Consiglio d'Amministrazione sono affidati tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione, tra i quali, a titolo indicativo, rientrano quelli di approvare il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, deliberare i regolamenti interni, deliberare le modificazioni dello Statuto, assumere, sospendere e licenziare il personale, deliberare in ordine ad ogni contratto, deliberare la costituzione in giudizio della Fondazione, le convenzioni con gli Ordini religiosi e gli Enti pubblici e privati, adottare gli indirizzi educativi della Fondazione.

Il Consiglio, in ogni caso, non può adottare atti che, direttamente o indirettamente, diminuiscano il patrimonio.

Il Consiglio d'Amministrazione può delegare parte dei propri poteri istruttori ad uno o più Consiglieri, fissandone i limiti nell'atto di delega.

I componenti del Consiglio d'Amministrazione durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati senza interruzione.

Il Consiglio in carica è valido fino alla nomina di tutti i Consiglieri del nuovo Consiglio e al loro insediamento.

I componenti del Consiglio d'Amministrazione, per l'attività da loro svolta, percepiscono esclusivamente una indennità di presenza alle sedute del Consiglio, equiparata a quella dei Consiglieri comunali della Città di Carpi; percepiscono inoltre il rimborso di eventuali spese sostenute per ragioni d'ufficio.

I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre sedute consecutive decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio d'Amministrazione.

In caso di decadenza, dimissioni o morte di un consigliere, il subentrante resta in carica

per il periodo previsto per il consigliere sostituito.

Ove venga meno la maggioranza dei componenti del Consiglio, decade l'intero organo.

ART. 7 --- FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Le adunanze sono convocate dal Presidente, per propria iniziativa o su richiesta di almeno tre membri del Consiglio d'Amministrazione.

La convocazione del Consiglio d'Amministrazione è fatta dal Presidente con invito scritto e deve pervenire ai consiglieri, con l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo e dell'ordine del giorno, almeno cinque giorni prima della riunione.

In caso d'urgenza, almeno 24 ore prima.

La convocazione scritta può essere recapitata con qualsiasi mezzo, anche per via telematica.

Il Consiglio d'Amministrazione si riunisce almeno ogni tre mesi e, d'obbligo, per l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo.

E' consentita la convocazione anche in termini più brevi e senza avvisi scritti, in tal caso la riunione è valida solo se tutti i consiglieri sono presenti e nessuno si oppone.

Le sedute sono valide con l'intervento di almeno quattro consiglieri e le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Quando si tratti di deliberare in materia di modifiche statutarie o di estinzione della Fondazione, per l'approvazione delle deliberazioni è necessario il voto favorevole di almeno 5 consiglieri.

Le votazioni hanno luogo a voti segreti quando si tratta di questioni concernenti persone.

ART. 8 --- ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE ---

Il Presidente è il legale rappresentante della Fondazione.

Il Presidente presiede il Consiglio d'Amministrazione, del quale promuove e dirige l'attività.

Cura l'esecuzione delle deliberazioni prese.

In caso di urgenza, il Presidente può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio, sottoponendoli alla ratifica dello stesso entro 30 giorni.

In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal componente più anziano per appartenenza al Consiglio e, a parità, dal più anziano di età.

La carica di Presidente è remunerata unicamente con un compenso massimo pari a 1/5 di quello di un assessore del Comune di Carpi.

Possono essere riconosciute le spese sostenute e documentate per trasferte o le spese telefoniche di lavoro.

Il Presidente uscente ha cura di richiedere tempestivamente, ai soggetti interessati, le nomine dei Consiglieri del Consiglio d'Amministrazione.

ART. 9 --- REVISORE DEI CONTI ---

Il Consiglio d'Amministrazione nomina un Revisore dei Conti, iscritto all'apposito albo dei Revisori dei Conti, il quale dura in carica 3 anni e può essere rinominato.

La sua carica è a titolo gratuito.

Il Revisore controlla la regolarità degli adempimenti contabili della Fondazione e redige apposita relazione in sede di approvazione del Conto consuntivo.

Il Consiglio d'Amministrazione nomina il Revisore con il voto favorevole di almeno 4 consiglieri.

ART. 10 --- NORMA CONTABILE ---

L'esercizio amministrativo della Fondazione inizia il 1º Gennaio e si conclude il 31 Dicembre.

Il Consiglio d'Amministrazione approva entro il mese di Dicembre il Bilancio di previsione per l'anno successivo ed entro il mese di Maggio il Conto consuntivo relativo all'anno precedente.

Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere destinati alla realizzazione delle finalità di cui all'articolo 4, o al rafforzamento patrimoniale, con esclusione quindi di ogni diversa utilizzazione.

ART. 11 --- ESTINZIONE ---

La Fondazione si estingue nei casi e secondo le modalità di cui all'articolo 27 cc.

In caso di estinzione, il Consiglio d'Amministrazione nomina uno o più liquidatori, con i modi e le forme di cui all'art. 11 delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.

Il patrimonio residuato dopo la liquidazione sarà devoluto al Comune di Carpi, secondo le norme di cui all'art. 31 del Codice Civile. Il Comune finalizzerà il patrimonio ricevuto ad attività in sintonia col presente statuto.

ART. 12 --- RIFERIMENTI LEGISLATIVI ---

Per le materie non contemplate nel presente Statuto, si osservano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di persone giuridiche private.